



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

“FERMENTI”

Il presente Bando pubblico “FERMENTI” (di seguito, “Bando”) è emanato in attuazione:

- della Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2018 del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, come integrata dalla Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa al medesimo Dipartimento, a firma dell’Autorità politica delegata, in data 16 ottobre 2018, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 novembre 2018, al n. 2053;
- della Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2019, a firma dell’Autorità politica delegata, registrata dalla Corte dei conti in data 15 marzo 2019 al n. 616, con le quali sono state individuate le linee di azione e gli obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- della Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2019, a firma dell’Autorità politica delegata, registrata dalla Corte dei conti in data 14 marzo 2019 al n. 606 con la quale sono state individuate le linee di azione e gli obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento per le pari opportunità;
- della Risoluzione sulla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027;
- dell’Intesa Rep. 14/CU in data 13 febbraio 2019 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del 21 marzo 2019, in corso di registrazione.

Il Bando rappresenta un’unica misura, gestita dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito, “il Dipartimento”) e presentata anche in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, finalizzata a favorire e sostenere idee, progetti ed iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per le comunità, a garantire l’uguaglianza di tutti i generi, promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani, anche al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dei territori del Paese e, soprattutto, di quei territori caratterizzati da minori opportunità per i giovani, mediante l’agevolazione di progettualità a vocazione sociale.

Il Bando è emanato anche ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di predeterminare criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici a progetti aventi rilevanza sociale, e non è in alcun modo finalizzato all’individuazione di soggetti aggiudicatari di contratti aventi per oggetto l’acquisizione di beni e/o servizi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il presente Bando assume il seguente codice identificativo: “BF2019”; il Bando si compone della presente premessa, oltre che dei seguenti 18 articoli e di 16 allegati, tutti facenti integralmente parte del Bando, nonché di un indice.

I termini utilizzati nel Bando sono da intendersi con riferimento alle definizioni riportate nell’Allegato 1, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Art. 1

Finalità

1. “FERMENTI” è la misura del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri che riconosce il ruolo dei giovani quali attori determinanti nell’attivazione di processi orientati al cambiamento e incentiva le sinergie come leva della coesione e dello sviluppo sociale.
2. Con il presente Bando si intende offrire un sostegno tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani e in particolare incoraggiare i singoli e le realtà giovanili ad attivare sinergie progettuali, tematiche e territoriali.
3. Attraverso la condivisione di idee e competenze diversificate, di esperienze e pratiche da sperimentare e già sperimentate, il Bando incentiva lo sviluppo di progetti a carattere locale e/o nazionale capaci di esplorare le sfide sociali fondamentali per i giovani e generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità comuni che impattano sulla comunità di riferimento.

Art. 2

Sfide sociali

1. Le proposte progettuali e i progetti esecutivi devono prevedere azioni volte ad affrontare una o più delle sfide sociali di seguito elencate:
 - a) “Uguaglianza per tutti i generi”;
 - b) “Inclusione e partecipazione”;
 - c) “Formazione e cultura”;
 - d) “Spazi, ambiente e territorio”;
 - e) “Autonomia, welfare, benessere e salute”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 3

Soggetti proponenti: requisiti di ammissibilità e cause di esclusione

1. Ai fini del presente Bando le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti di seguito indicati:
 - a) “gruppi informali”, ovvero gruppi con un minimo di tre ed un massimo di cinque soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 2;
 - b) “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, aventi i requisiti di cui all’Allegato 3.
2. Gli Allegati 2 e 3, indicati al comma 1, lettere a) e b), contengono i requisiti dei soggetti proponenti.
3. In sede di presentazione della domanda di partecipazione, i “gruppi informali” si impegnano a costituirsi in uno dei soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria preliminare – qualora risultino utilmente inseriti nella stessa. La mancata successiva costituzione con le caratteristiche indicate nell’Allegato 2 comporta la decadenza dalla graduatoria preliminare e l’esclusione dalla procedura di valutazione relativa al presente Bando.
4. La composizione del “gruppo informale” non può essere modificata dopo la presentazione della domanda e fino alla costituzione del nuovo soggetto giuridico, a pena di esclusione, se non in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa autorizzazione del Dipartimento.
5. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione al Bando, e per tutto il periodo intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, gli enti Capofila e associati nella ATS soggetto proponente, devono trovarsi nelle condizioni ed essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a) essere iscritti al registro delle imprese (solo per il Capofila o l’associato dell’ATS che sia una impresa sociale);
 - b) non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - c) aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

- d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
 - e) non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
6. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione al Bando, e per tutto il periodo intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, tutti i componenti dei “gruppi informali” e tutti i componenti degli organi direttivi e di controllo degli enti Capofila e associati nella ATS soggetto proponente, devono trovarsi nelle seguenti condizioni ed essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- a) non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i reati richiamati dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - b) non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente;
 - c) non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che determini una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
 - d) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica amministrazione;
 - e) non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
 - f) non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportano l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - g) aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie.
7. Nella domanda di partecipazione presentata da “gruppi informali”, il possesso dei requisiti di cui al comma 6, deve essere dichiarato dai componenti, sottoscrivendo il modulo di domanda di cui all’Allegato 6 “gruppi informali”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

8. Nella domanda di partecipazione presentata da una ATS, il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 5 e 6, deve essere dichiarato dal legale rappresentante del soggetto Capofila dell'ATS, utilizzando il modulo di domanda di cui all'Allegato 7.
9. Alla domanda di partecipazione presentata dalle ATS devono essere allegate le dichiarazioni di intenti per la costituzione dell'ATS, firmate digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli enti che compongono l'ATS, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 8.
10. Le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6 devono essere rese dai legali rappresentanti di tutti gli enti che compongono l'ATS, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 9.
11. La mancanza anche di una sola delle condizioni o dei requisiti tra quelli sopra elencati e/o indicati nei riferiti Allegati comporta l'esclusione del soggetto proponente dal finanziamento.
12. Ai fini del presente Bando si intende promuovere, altresì, la costituzione di forme di collaborazione in condivisione o a supporto degli obiettivi specifici e/o generali di progetto in termini di risorse materiali, apporti conoscitivi e professionali, servizi di comunicazione, etc., ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale. Tale forma di collaborazione dovrà essere indicata nella scheda di progetto, di cui all'Allegato 13. La collaborazione può essere realizzata con soggetti, pubblici o privati (a titolo esemplificativo: Enti locali, soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, università, scuole, imprese, etc.). Sono ammesse solo collaborazioni comprovate da specifica lettera di intenti, da produrre unitamente alla scheda di progetto, e a titolo gratuito per le quali non sono ammessi comunque rimborsi spese o altre forme di corrispettivo per i soggetti in collaborazione esterna.

Art. 4

Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della misura è pari ad euro 15.950.000,00.
2. Il finanziamento pubblico è erogato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili (Fondo) annualità 2018 (riporto residui) e 2019.
3. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 è ripartita come segue:
 - a) "gruppi informali": euro 4.500.000,00;
 - b) "Associazioni temporanee di scopo" (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore: euro 10.000.000,00;
 - c) *bonus* per progetti sinergici di cui all'articolo 10: 10% delle risorse indicate rispettivamente alle lett. a) e b) del presente comma per un ammontare complessivo di euro 1.450.000,00.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

4. La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna proposta progettuale e progetto esecutivo, presentata da un “gruppo informale”, a pena di esclusione, non può essere inferiore a euro 30.000,00 e superiore a euro 100.000,00.
5. La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna proposta progettuale e progetto esecutivo, presentata da una ATS, a pena di esclusione, non può essere inferiore a euro 100.000,00 e superiore a euro 450.000,00.
6. I finanziamenti di progetti esecutivi aventi ad oggetto l'esercizio di una attività economica sono concessi secondo i parametri previsti dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»; i soggetti beneficiari, qualora esercitino attività economica, devono dichiarare che l'attribuzione del beneficio non determina il superamento della soglia indicata dal Regolamento, mediante l'utilizzo del modulo di cui all' Allegato 16.

Art. 5

Proposte progettuali: condizioni di ammissibilità e cause di esclusione

1. Sono considerate ammissibili esclusivamente le proposte progettuali che:
 - a) prevedono azioni coerenti con almeno una delle sfide sociali indicate dall'articolo 2;
 - b) nel caso prevedano l'utilizzo di beni mobili e/o immobili, propongono beni idonei all'attività oggetto della proposta e in regola con la vigente normativa in materia;
 - c) prevedono l'impiego, quali risorse umane, di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, nella misura di almeno il 70% delle professionalità individuate nel piano finanziario.
2. Fatte salve tutte le altre cause di esclusione previste dal presente Bando, sono escluse dal finanziamento tutte le proposte progettuali che:
 - a) richiedono il finanziamento per la gestione ordinaria delle attività abitualmente svolte dal soggetto proponente, o da uno dei componenti dell'ATS;
 - b) sono finalizzate ad attività di studio e ricerca;
 - c) sono presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto nel presente Bando;
 - d) sono redatte utilizzando moduli diversi da quelli indicati e allegati al presente Bando;
 - e) non contengono la descrizione della proposta progettuale;
 - f) richiedono un finanziamento inferiore all'importo minimo e/o superiore all'importo massimo concedibile indicati all'articolo 4;
 - g) non rispettano le indicazioni e i parametri di costo indicati nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

- h) non indicano i risultati attesi dalla proposta progettuale nel punto 8 dell’Allegato 13;
 - i) sono prive della firma digitale ove espressamente richiesto.
3. I soggetti proponenti di cui all’art. 3 possono presentare una sola proposta progettuale e comunque partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione.

Art. 6

Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione

1. Ai fini della partecipazione alla selezione indetta dal presente Bando, i soggetti proponenti indicati all’articolo 3 presentano la domanda, le dichiarazioni e il progetto, come di seguito specificato, utilizzando gli allegati al presente Bando.
2. La domanda di partecipazione assieme agli allegati è presentata esclusivamente tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo: giovaniesserviziocivile@pec.governo.it.
3. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice identificativo: “BF2019”, la denominazione del soggetto proponente con la specifica se trattasi di “gruppo informale”, ovvero di soggetto Capofila di ATS. Tali indicazioni dovranno essere sempre riportate, a pena di irricevibilità, nelle comunicazioni con il Dipartimento, da effettuarsi sempre tramite PEC.
4. Il Dipartimento non risponde di eventuali disgridi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice del Bando e della mancata o non corretta indicazione del “gruppo informale” o dell’ATS proponente, che rappresentano cause di irricevibilità, le cui conseguenze restano a carico dello stesso soggetto proponente.
5. Tutti i documenti allegati al messaggio PEC devono essere in formato PDF e firmati digitalmente dai componenti del “gruppo informale” o dal/dai legale/i rappresentante/i del soggetto proponente Capofila di ATS e degli Associati.
6. La dimensione del messaggio PEC, comprensiva degli allegati non può essere superiore ai 30 Mbyte a pena di esclusione.
7. La mancata sottoscrizione della domanda, ovvero la compilazione non veritiera, incompleta o non corretta della stessa e/o della modulistica allegata costituisce causa di esclusione dalla procedura.
8. Qualora la proposta progettuale preveda l’utilizzo di un bene di proprietà di terzi, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di cui all’Allegato 15, a firma del legale rappresentante dell’ente titolare del bene pubblico/privato, che attesti, a pena di esclusione, che le caratteristiche del bene corrispondono a quelle indicate nell’Allegato 4, nonché la volontà dell’ente di rendere disponibile il bene per le attività progettuali mediante concessione in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

comodato d'uso gratuito, la durata del comodato e l'idoneità attuale del bene in relazione alle attività progettuali da svolgervi all'interno.

9. Il messaggio PEC di trasmissione della domanda (Allegato 6 “gruppi informali” o Allegato 7 ATS) deve pervenire **entro e non oltre le ore 14:00 del 3 giugno 2019**, a pena di irricevibilità, completa anche degli Allegati di seguito indicati, debitamente compilati in ogni loro parte e firmati digitalmente:
 - per i “gruppi informali”: Allegati 13, 14, 15 (eventuale);
 - per le ATS: Allegati 8, 9, 13, 14, 15 (eventuale), 16 (eventuale).
10. Non sono ammesse, a pena di esclusione, modalità di presentazione della domanda di partecipazione diverse da quelle indicate ai commi precedenti.
11. La data e l'orario di arrivo del messaggio PEC alla casella PEC del Dipartimento giovaniemiserviziocivile@pec.governo.it sono comprovate dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella dipartimentale. Pertanto le domande, ancorché inviate prima del termine indicato, ma la cui ricevuta di avvenuta consegna alla PEC del Dipartimento è successiva al suddetto termine, saranno ritenute non ricevibili.
12. Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC giovaniemiserviziocivile@pec.governo.it o del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC.
13. I soggetti proponenti, pena la revoca del finanziamento, assumono l'impegno di comunicare tempestivamente al Dipartimento gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, intervenuti tra la data di presentazione della domanda di partecipazione e la graduatoria definitiva.

Art. 7

Commissione e criteri di valutazione graduatoria preliminare

1. Preliminarmente il Dipartimento verifica d'ufficio la ricevibilità delle domande di partecipazione pervenute, con riferimento alla regolarità della trasmissione delle stesse e al rispetto dei termini di scadenza, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6.
2. La verifica della ammissibilità delle domande di partecipazione e la valutazione di merito delle proposte progettuali, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo comma 5, è effettuata da un'apposita Commissione (di seguito, “Commissione”) nominata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.
3. La Commissione è composta da un numero di componenti non superiore a 13, inclusi il Presidente, i componenti supplenti e un componente facente anche le funzioni di Segretario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

4. La Commissione può essere articolata in sottocommissioni, in considerazione del numero delle domande di partecipazione.
5. La Commissione procede alla valutazione delle proposte progettuali e all'attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio di merito espresso in centesimi, utilizzando anche i numeri decimali, secondo i seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Caratteristiche del soggetto proponente anche in termini di esperienza pregressa (limitatamente alle ATS) e competenze e capacità individuali (riferita ai componenti dei “gruppi informali”).	10
Chiarezza nell’individuazione e definizione del problema che si intende risolvere e pertinenza con la sfida sociale affrontata.	20
Qualità e coerenza della proposta progettuale.	25
Definizione dei fattori chiave di successo della proposta (tecnologici, organizzativi, logistici, competenze, etc.).	25
Capacità del progetto di determinare un miglioramento della qualità della vita dei giovani e degli altri eventuali destinatari degli interventi, in un determinato contesto territoriale e/o comunità sociale, in relazione alla sfida sociale individuata.	20
Totale	100

Art. 8

Graduatoria preliminare

1. All’esito della fase di verifica e valutazione di cui all’articolo 7, la Commissione redige e propone al Dipartimento la graduatoria preliminare delle proposte progettuali, distinta per le due tipologie di soggetti proponenti e ordinata per punteggio decrescente.
2. La graduatoria preliminare contiene l’elenco delle proposte valutate idonee al successivo sviluppo, di quelle non idonee allo sviluppo, di quelle escluse perché inammissibili con indicazione della causa di esclusione. Per le proposte valutate come idonee allo sviluppo la graduatoria preliminare riporta l’indicazione del finanziamento richiesto e la sfida sociale che la proposta progettuale si propone di affrontare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

3. Sono considerate idonee allo sviluppo le proposte progettuali cui è attribuito un punteggio di merito pari o superiore a 70 centesimi. Sono considerate non idonee allo sviluppo le proposte progettuali cui è attribuito un punteggio di merito inferiore a 70 centesimi.
4. La graduatoria preliminare è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ed è pubblicata, con valore a tutti gli effetti di notifica, esclusivamente sul sito istituzionale del Dipartimento: www.politichegiovaniliserviziocivile.gov.it e sul sito: www.fermenti.gov.it. Non sarà pertanto data alcuna ulteriore comunicazione inerente gli esiti della valutazione.

Art. 9

Progetti esecutivi

1. I soggetti proponenti, la cui proposta progettuale è stata valutata idonea allo sviluppo, devono elaborare i progetti esecutivi delle rispettive proposte progettuali da presentare ai fini della successiva valutazione ed eventuale ammissione alla graduatoria definitiva secondo le modalità indicate all'articolo 10.
2. I progetti esecutivi, elaborati secondo il modello che sarà pubblicato dal Dipartimento sui siti indicati all'articolo 8, comma 4, contestualmente alla graduatoria preliminare, descrivono in dettaglio le attività del progetto, corrispondenti a quelle indicate nelle proposte progettuali ritenute idonee, ne specificano l'articolazione in fasi e individuano per ciascuna di esse gli obiettivi, i risultati attesi e i relativi indicatori di impatto, rilevandone il raggiungimento, e quantificano il fabbisogno finanziario.
3. Il finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto esecutivo non può essere superiore all'ammontare del finanziamento indicato nella corrispondente proposta progettuale, ad eccezione dell'ipotesi di presentazione di un progetto esecutivo sinergico di cui all'articolo 10.

Art. 10

Servizi di accompagnamento, incubazione progettuale e partenariato per progetti esecutivi sinergici

1. Il Dipartimento rende disponibili, nel rispetto della trasparenza e della parità di trattamento, a titolo gratuito e con adeguata pubblicità sui siti indicati all'articolo 8, comma 4, servizi di accompagnamento, sotto forma digitale, alla predisposizione delle proposte progettuali.
2. Il Dipartimento rende disponibili altresì, a titolo gratuito e con adeguata pubblicità sui predetti siti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria preliminare, servizi di incubazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

progettuale finalizzati alla predisposizione dei progetti esecutivi e dei progetti esecutivi sinergici, per il migliore svolgimento delle attività progettuali.

3. I citati servizi di incubazione constano di una sessione di *mentoring* della durata di due giorni, organizzata da un soggetto a tal fine individuato dal Dipartimento, finalizzata all’elaborazione dei progetti esecutivi.
4. I soggetti proponenti utilmente collocati nella graduatoria preliminare aderiscono ai servizi di incubazione, a pena di esclusione dalla citata graduatoria, secondo le modalità indicate dal Dipartimento in sede di pubblicazione della stessa graduatoria preliminare.
5. In sede di predisposizione dei progetti esecutivi i soggetti proponenti, utilmente inseriti nella graduatoria preliminare, che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 3, possono sottoscrivere accordi di partenariato per lo sviluppo sinergico di contenuti e obiettivi ulteriori dei rispettivi progetti, che conferiscano ai medesimi valore aggiuntivo sia con riguardo all’obiettivo da realizzare sia con riguardo all’impatto positivo sui relativi ambiti territoriali e/o tematici rispetto alla singola proposta progettuale. Tali contenuti costituiscono il progetto esecutivo sinergico che i *partner* presentano congiuntamente al Dipartimento e che è elaborato secondo il modello che sarà pubblicato dal Dipartimento.
6. Ciascun accordo di partenariato può avere come *partner* una sola ATS e un solo soggetto tra quelli che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore già “gruppo informale”, utilmente inseriti nella graduatoria preliminare.

Art. 11

Domanda di finanziamento, termini e modalità di presentazione

1. Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria preliminare sui siti indicati all’articolo 8, comma 4, ovvero entro il diverso termine di cui al comma 4 del presente articolo, i soggetti proponenti le cui proposte progettuali sono state valutate idonee allo sviluppo e che hanno ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 3 presentano al Dipartimento la domanda di finanziamento completa del progetto esecutivo di cui all’articolo 9 e dell’eventuale richiesta del *bonus* di cui all’articolo 4, comma 3, lett. c), completa del progetto esecutivo sinergico di cui all’articolo 10.
2. La domanda di finanziamento viene presentata dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, inseriti utilmente nella graduatoria preliminare utilizzando i seguenti Allegati:
 - l’Allegato 10 per le ATS;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

- l'Allegato 11 per il finanziamento del *bonus*, di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c), previsto per i progetti sinergici; tale Allegato sarà reso disponibile dal Dipartimento a seguito della pubblicazione della graduatoria preliminare;
 - l'Allegato 12 per il “gruppo informale”.
3. La compilazione non veritiera, incompleta o non corretta della domanda e degli altri Allegati, secondo la modulistica del presente Bando e la mancata sottoscrizione degli stessi costituiscono causa di esclusione.
 4. La domanda di finanziamento, completa del progetto esecutivo e dell'eventuale progetto esecutivo sinergico, deve essere presentata esclusivamente tramite messaggio PEC da inviare all'indirizzo giovaniesserviziocivile@pec.governo.it, che deve essere consegnato e ricevuto dalla casella PEC del Dipartimento sopra indicata entro e non oltre le ore 14:00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria preliminare sul sito istituzionale del Dipartimento. Qualora la riferita scadenza coincida con un giorno festivo, il predetto termine è prorogato fino alle ore 14:00 del primo giorno successivo non festivo. Nell'oggetto del messaggio PEC deve essere indicato, a pena di esclusione, il codice identificativo “BF2019”.
Al riguardo il Dipartimento si riserva di comunicare, tramite notizia pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'eventuale rinvio della scadenza del termine ad una data successiva al completamento dei servizi e percorsi di incubazione di cui all'articolo 10.
 5. La data e l'orario di consegna e ricevuta del messaggio PEC alla casella PEC giovaniesserviziocivile@pec.governo.it sono comprovate dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dalla stessa casella PEC dipartimentale.
 6. Non sono ammesse, a pena di esclusione, modalità di presentazione della domanda di finanziamento diverse da quelle indicate ai commi precedenti.
 7. Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna e ricevuta entro i termini alla casella PEC giovaniesserviziocivile@pec.governo.it o del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC.

Art. 12

Valutazione e graduatoria definitiva

1. Il Dipartimento verifica d'ufficio la ricevibilità delle domande di finanziamento di cui all'articolo 11 pervenute alla PEC dipartimentale, con riferimento alla regolarità della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

trasmissione delle stesse, all'utilizzo del codice identificativo "BF2019", alla indicazione del soggetto proponente e al rispetto dei termini di scadenza.

2. La verifica della ammissibilità delle domande di finanziamento e la valutazione di merito dei progetti esecutivi, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati, è effettuata dalla Commissione indicata al precedente articolo 7, che può richiedere chiarimenti e integrazioni laddove ritenuti necessari.

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Caratteristiche del soggetto proponente anche in relazione alla esperienza pregressa sul tema oggetto del progetto esecutivo e alla capacità di coinvolgere competenze diversificate.	10
Chiarezza nell'individuazione delle soluzioni al problema e alle priorità che si intende risolvere e pertinenza con la sfida sociale affrontata.	20
Qualità e coerenza del progetto esecutivo e capacità di rispondere ai bisogni e priorità individuate.	20
Efficacia dei fattori chiave di successo del progetto esecutivo (tecnologici, organizzativi, logistici, competenze, etc.) in ordine alla realizzazione degli obiettivi.	20
Capacità del progetto esecutivo di impattare sul miglioramento della qualità della vita dei giovani o di altri soggetti destinatari degli interventi, nonché di eventuali beneficiari indiretti.	20
Innovatività, replicabilità e scalabilità del progetto esecutivo.	10
Totale	100

3. Le domande utilmente collocate nella graduatoria definitiva sono finanziabili fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b).
4. La Commissione redige la graduatoria definitiva, distinta per ciascuna delle tipologie di soggetti proponenti, ossia soggetti che, sulla base della vigente normativa, sono qualificati enti del Terzo settore e ATS. La graduatoria definitiva riporta, in elenchi distinti per tipologia di soggetti proponenti, l'indicazione delle domande ammesse al finanziamento, incluse quelle cui può essere attribuito il *bonus* di cui all'art. 4, comma 3, lett. c), e di quelle ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse, in ordine decrescente di punteggio attribuito, nonché di quelle escluse con indicazione delle cause di esclusione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

5. La graduatoria definitiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ed è pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, sui siti istituzionali del Dipartimento: www.politichegiovaniliserviziocivile.gov.it e sul sito: www.fermenti.gov.it. Non sarà pertanto data alcuna ulteriore comunicazione inerente gli esiti della valutazione.
6. Il *bonus* di cui all'art. 4, comma 3, lett. c), può essere riconosciuto, fino ad esaurimento della relativa dotazione finanziaria, ai progetti sinergici dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva e destinatari del relativo finanziamento, che la Commissione abbia valutato rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 10, comma 5.
7. Il Dipartimento si riserva lo scorrimento della graduatoria definitiva nel caso in cui la dotazione finanziaria relativa all'art. 4, comma 3, lett. c), al termine delle attività di valutazione presenti capienza residuale per mancato riconoscimento finanziario del *bonus* di cui al comma 6 del presente articolo nonché qualora al termine delle predette attività risultati capiente la dotazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) e/o b).
8. Il Dipartimento si riserva altresì lo scorrimento della graduatoria definitiva nel caso vi siano le condizioni, anche contabili, per l'aumento della dotazione finanziaria relativa al presente Bando, procedendo alla concessione del finanziamento alle proposte progettuali ammesse ma non finanziate collocate nelle successive posizioni.

Art. 13

Convenzione e avvio delle attività progettuali

1. Il Dipartimento invia a mezzo PEC un invito a sottoscrivere apposita convenzione ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva (beneficiari).
2. Al fine della sottoscrizione di detta convenzione il beneficiario del finanziamento deve inviare, entro i 20 giorni successivi alla ricezione dell'invito, all'indirizzo PEC giovaneserviziocivile@pec.governo.it, indicando nell'oggetto del messaggio PEC il codice identificativo “BF2019”, una dichiarazione di sussistenza dei requisiti/condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, firmata digitalmente, l'atto di concessione del bene pubblico/privato individuato (qualora previsto nel progetto), l'attestazione da parte di un tecnico abilitato che assevera la conformità delle caratteristiche del bene ai requisiti indicati nell'Allegato 4 nonché l'atto che certifichi la costituzione del gruppo informale in un soggetto che, sulla base della vigente normativa, è qualificato ente del Terzo settore



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ovvero dell'ATS, unitamente all'eventuale accordo di partenariato di cui all'articolo 10, comma 5.

3. In qualsiasi momento il Dipartimento rilevi la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, rese dai beneficiari, ovvero la non corrispondenza tra le predette dichiarazioni/certificazioni con quanto effettivamente risultante dalla documentazione prodotta, procederà a dichiarare la revoca del finanziamento e la risoluzione di diritto della convenzione, se già firmata.
4. Il Dipartimento, entro i 20 giorni successivi alla comunicazione dell'esito positivo dell'esame della documentazione inviata dal beneficiario, trasmette la convenzione all'indirizzo PEC del beneficiario, quale risultante dalla domanda di partecipazione al Bando, che deve essere sottoscritta digitalmente dal beneficiario e trasmessa nuovamente all'Amministrazione entro i 10 giorni successivi alla ricezione della stessa.
5. I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione di diritto della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del Dipartimento di avvenuta registrazione della convenzione da parte del competente organo di controllo e a rispettare le tempistiche previste nella convenzione e nel progetto esecutivo o progetto esecutivo sinergico.
6. La comunicazione di inizio attività firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario deve essere inviata mediante PEC all'indirizzo giovaniesserviziocivile@pec.governo.it, indicando nell'oggetto il codice identificativo "BF2019".
7. In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabile il progetto finanziato, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conforme allo stesso, o un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con la convenzione, il Dipartimento potrà disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione delle attività con conseguente revoca del finanziamento concesso e risolvere di diritto la convenzione.

Art. 14

Erogazione del Finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato in quattro quote:
 - a) la prima quota, pari al 20% del finanziamento, viene erogata a seguito di formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, non prima di 30 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività previste e dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da banche e/o



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

assicurazioni che risultino iscritte negli elenchi dell’Albo istituito presso l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), a garanzia di un pari importo ed avente validità per l’intera durata del progetto ammesso a finanziamento, comprensivo di eventuale proroga, conforme all’apposito modulo pubblicato sul sito del Dipartimento contemporaneamente alla graduatoria definitiva;

- b) la seconda quota, pari ad un ulteriore 30%, fino al 50% del finanziamento, viene erogata a seguito di formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e successivamente alla consegna di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, corredata da:
 - una rendicontazione attestante una spesa pari al 20% del finanziamento concesso, corrispondente alla prima quota erogata, redatta coerentemente al piano finanziario, che riporti un elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
 - impegni economici assunti ulteriori per non meno del 30% dei costi progettuali ammessi a finanziamento e la correlativa sussistenza di crediti certi e liquidi da parte di terzi;
- c) la terza quota, pari ad un ulteriore 30%, fino all’80% del finanziamento, viene erogato a seguito di formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e successivamente alla consegna di un aggiornamento della relazione sullo stato di avanzamento delle attività, corredata da:
 - una rendicontazione attestante una spesa pari ad un ulteriore 30% del finanziamento concesso, corrispondente alla seconda quota erogata redatta coerentemente al piano finanziario, che riporti un elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
 - impegni economici assunti ulteriori per non meno del 30% dei costi progettuali ammessi a finanziamento e la correlativa sussistenza di crediti certi e liquidi da parte di terzi;
- d) la quarta quota, pari al restante 20% del finanziamento, viene erogata a saldo a conclusione del progetto, a seguito di formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e che deve pervenire entro 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali corredata da:
 - una relazione finale relativa alle attività svolte;
 - la rendicontazione finale redatta coerentemente al piano finanziario accompagnata dalla verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali sostenute da parte di un revisore indipendente. Tale incarico può essere affidato ad un professionista e/o a società di revisione regolarmente iscritti al Registro tenuto presso il Ministero



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

dell'economia e delle finanze, in regola con l'obbligo di formazione continua. Il relativo costo deve essere inserito nella macrovoce "Servizi" e non può superare il 5% del costo totale della medesima macrovoce;

- un elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
- la copia dell'intera documentazione di spesa.

2. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate (*ex articolo 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), attraverso bonifico bancario, Ri.ba (ricevuta bancaria) o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Nella convenzione verrà indicata l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della erogazione delle quattro quote del finanziamento.
4. Il beneficiario può presentare adeguamenti o modificazioni motivate rispetto al progetto iniziale che non ne alterino l'impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento. Qualora le modificazioni richieste incidano sul piano finanziario, fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, queste non potranno comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e dovranno essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finali. Nel caso in cui superino tale limite, sarà necessario chiederne la preventiva approvazione al Dipartimento.
5. Il Dipartimento si esprime al riguardo mediante PEC, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica e, trascorso detto termine, in assenza di una comunicazione ufficiale, tale richiesta sarà da considerarsi autorizzata.
6. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute, solo se le attività poste in essere consentano di ritenere comunque realizzato l'obiettivo del progetto.
7. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche in loco finalizzate ad accertare l'effettiva esecuzione delle attività.

Art. 15

Termine di ultimazione attività

1. Le attività progettuali devono essere concluse entro il termine massimo di 18 mesi, determinato a partire dalla data di avvio delle attività. Eventuali proroghe del termine di ultimazione, concordate con il Dipartimento, possono essere concesse, senza oneri aggiuntivi a carico del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Dipartimento medesimo, sino ad un massimo di 6 mesi e in presenza di cause non imputabili al soggetto attuatore. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà pervenire mediante PEC, all'indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it, entro il trentesimo giorno antecedente il termine previsto per la conclusione del progetto, indicando nell'oggetto il codice identificativo “BF2019”.

2. Il Dipartimento potrà accordare, per una sola volta, la sospensione delle attività progettuali, con relativa rideterminazione del termine finale, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, qualora ritenga che sussistano valide motivazioni. La richiesta di sospensione, debitamente motivata, dovrà pervenire mediante PEC, all'indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it accompagnata dalla proroga della durata della garanzia prestata, indicando nell'oggetto il codice identificativo “BF2019”.

Art. 16

Utilizzo dei loghi

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare i loghi ufficiali del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le pari opportunità (nel caso di progetti che abbiano affrontato la sfida sociale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a)), anche sui siti internet e sui materiali di promozione del progetto. I predetti loghi saranno forniti dal Dipartimento all'avvio delle attività progettuali.
2. Il soggetto attuatore dovrà mettere a disposizione del Dipartimento il materiale di cui al comma 1 anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso i siti istituzionali.

Art. 17

Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Bando viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.
2. Il diritto di accesso agli atti della procedura di cui al presente Bando può essere esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) l'accesso alla documentazione attinente alla presente procedura, nel rispetto della vigente normativa in materia, può essere esercitato all'esito della pubblicazione delle graduatorie preliminare e finale, in relazione agli atti riferibili a ciascuna graduatoria;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

- b) l'istanza di accesso deve essere presentata in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta dal rappresentante del soggetto proponente che deve dimostrare i propri poteri rappresentativi; inoltre, l'istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
3. La richiesta di accesso deve essere trasmessa all'indirizzo PEC giovaniesserviziocivile@pec.governo.it, indicando nell'oggetto il codice identificativo "BF2019". In caso di individuazione di soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Dipartimento provvede a dare comunicazione agli stessi, mediante PEC, all'indirizzo indicato dal beneficiario nella domanda di partecipazione.
4. In caso di accoglimento della richiesta di accesso agli atti, il Dipartimento rilascia all'interessato copia dei documenti richiesti, fermo restando che i documenti sono rilasciati privi delle parti non necessarie alla tutela della situazione giuridicamente garantita e collegata alla richiesta dell'interessato.
5. Il responsabile del procedimento derivante dal presente Bando è il coordinatore *pro tempore* dell'Ufficio per le politiche giovanili del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei candidati sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento *pro tempore*. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura, in qualità di "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Bando.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.
2. Il presente Bando sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul istituzionale del Dipartimento:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

www.politichegiovaniliserviziocivile.gov.it e sul sito: www.fermenti.gov.it; con le medesime modalità il Dipartimento, ove necessario e nel rispetto di un congruo termine di preavviso, potrà procedere ad eventuali rettifiche di singole disposizioni del Bando e/o degli Allegati. Eventuali chiarimenti che non alterino il contenuto sostanziale del Bando e dei suoi Allegati saranno oggetto di apposite FAQ, pubblicate sui predetti siti.

3. Dell'avvenuta pubblicazione del presente Bando sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale.

Roma, 30 marzo 2019

F.to La Capo del Dipartimento